

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOPEZ, LIBERTINI, BOFFARDI,
CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI,
MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI
e VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1993

Riordinamento della docenza universitaria

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge vi proponiamo di affrontare la questione della docenza universitaria.

L'ipotesi strategica a cui è legata questa proposta è quella dell'università di massa che nel contempo svolge un ruolo centrale per lo sviluppo della ricerca scientifica.

Nell'insieme si vuole dare un maggiore sviluppo alla ricerca scientifica e avviare la costruzione di un più equilibrato rapporto tra questa e la didattica.

Secondo questo disegno di legge la carriera del docente unico universitario si articola su tre livelli: ricercatore, associato, ordinario.

A tutti sono attribuite funzioni didattiche e scientifiche, nonché identiche normative per l'adempimento delle medesime funzioni.

La progressione della carriera avviene in base a un meccanismo idoneativo che, escludendo l'*ope legis*, si fonda su di un criterio equitativo generale.

Il meccanismo idoneativo è articolato in maniera tale che ciascun docente che abbia maturato in ruolo nove anni di servizio ha la possibilità di chiedere che la sua attività, certificata da una relazione analitica del dipartimento e del corso di laurea, sia sottoposta alla verifica di una commissione.

Tale commissione, sulla base di titoli scientifici, nonché dell'attività didattica e di ricerca svolta, formula un giudizio di idoneità per il passaggio di livello.

Comunque, per tutti i docenti è previsto un giudizio periodico sulle attività svolte.

Il disegno di legge si propone di modificare parzialmente l'attuale ordinamento relativo alla possibilità di svolgere la libera professione, nella direzione di un'università che impegna allo stesso modo e nella stessa misura tutti i docenti a svolgere una determinata attività didattica e che affida i compiti di responsabilità e di gestione a coloro che sono impegnati esclusivamente nell'università.

Un ulteriore elemento innovativo di questa proposta riguarda l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari e in particolare lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Con il meccanismo proposto il numero dei docenti può risultare superiore al numero degli insegnamenti e gli stessi corsi possono essere svolti, con opportuni coordinamenti, da più docenti. In questo modo, da un lato l'impegno scientifico, e il suo rapporto con quello didattico, risulta finalmente valorizzato e dall'altro lato si supera la vecchia concezione dell'insegnamento legato ad un docente, consentendo che esso possa essere svolto da più docenti.

Il disegno di legge prevede che ogni anno debbano essere messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si rendano vacanti e prevede, infine, l'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'università italiana anche ai cittadini non italiani.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Ruolo dei docenti universitari)

1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati;
- c) ricercatori.

2. Le norme di cui alla presente legge assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Art. 2.

(Pianta organica del personale docente universitario)

1. Con cadenza triennale e, in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con decreto, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

2. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge dello Stato, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla base delle motivate richieste dei senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universi-

taria e della ricerca scientifica espresse rispettivamente dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti nell'università nell'ultimo triennio. Il rapporto numerico tra gli appartenenti alle tre fasce di docenza, di cui all'articolo 1, non è stabilito in modo costante, in considerazione dei criteri di accesso alle fasce superiori, di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 3.

(Criteri per la distribuzione dei docenti per sedi universitarie e per aree disciplinari)

1. La distribuzione dei docenti universitari per le tre fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con scadenza triennale, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare, per nessun ateneo, il rapporto uno a trenta né essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti.

Art. 4.

(Procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia della docenza)

1. L'accesso alla prima e alla seconda fascia della docenza avviene, di regola, per giudizio di idoneità, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19.

2. Per ogni sessione di giudizi di idoneità il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mette a concorso libero il 20 per cento dei posti di prima e di seconda fascia resisi disponibili.

3. Il concorso libero di cui al comma 2 comprende una valutazione dei titoli scientifici e una prova didattica.

4. I candidati che presentano domanda per i posti del concorso libero sono esaminati dalla stessa commissione incaricata della formulazione dei giudizi di idoneità. La commissione, dopo valutazione comparativa dei titoli scientifici e delle prove didattiche, redige una graduatoria dei vincitori in numero pari a quello dei posti messi a concorso.

Art. 5.

(Impegni didattici dei docenti universitari)

1. Tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti altresì a garantire la loro presenza per non meno di ulteriori 100 ore annuali per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa, esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche al di fuori dei compiti istituzionali purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

Art. 6.

*(Titolarità di insegnamento
nei raggruppamenti universitari)*

1. La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso o giudicati idonei. L'assegnazione delle singole discipline a uno o più docenti viene deliberata dai consigli dei corsi di laurea, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento competenti, per ogni anno accademico.

2. Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari, associati e dai ricercatori confermati.

3. Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

Art. 7.

*(Verifica periodica dell'attività scientifica
e didattica del docente)*

1. Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni, ai consigli di corso di laurea e di dipartimento a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.

2. I consigli di corso di laurea e di dipartimento esprimono una valutazione, rispettivamente sull'attività didattica e su quella scientifica svolta dal docente.

Art. 8.

(I ricercatori universitari)

1. La fascia dei ricercatori universitari comprende due livelli:

- a) ricercatori straordinari;
- b) ricercatori confermati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I ricercatori straordinari, dopo tre anni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma.

Art. 9.

(Accesso alla fascia dei ricercatori universitari)

1. L'accesso alla fascia dei ricercatori universitari avviene mediante concorso su base nazionale per gruppi di discipline determinati su parere del Consiglio universitario nazionale.

2. I concorsi sono banditi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici, compreso il titolo di dottore di ricerca.

5. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

7. Ogni anno vanno messi a concorso, in un'unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si siano resi vacanti.

Art. 10.

(Giudizio di conferma in ruolo)

1. Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale

composta, per ogni gruppo di discipline, da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

2. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica del singolo ricercatore anche sulla base delle relazioni del consiglio di dipartimento e del consiglio di corso di laurea, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso che il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore straordinario viene sottoposto, dopo un biennio, ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore straordinario decade dal ruolo ed è immesso, a domanda da presentare entro un mese, nei ruoli di altre amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5. Il ricercatore straordinario, che sia in possesso del titolo di dottore di ricerca, può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del triennio, di cui all'articolo 8, comma 2, ma non prima di un anno dalla nomina.

Art. 11.

(Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari)

1. I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca sulla base di piani annualmente concordati dagli interessati con i consigli di dipartimento cui appartengono. Essi adempiono inoltre a compiti didattici, in relazione alle proprie ricerche in atto o svolte. Tali compiti didattici sono definiti, d'intesa con l'interessato, dal consiglio di corso di laurea, sentito il consiglio di dipartimento.

2. I compiti didattici di cui al comma 1 non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori straordinari possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori confermati.

Art. 12.

(Funzioni e compiti dei ricercatori confermati)

1. I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

2. I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi previsti per i professori associati e per i professori ordinari e sono svolti e attribuiti con le stesse modalità.

Art. 13.

(Stato giuridico dei ricercatori universitari)

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle stesse norme relative ai professori ordinari e associati.

Art. 14.

(Congedi, aspettative e disciplina)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le stesse norme previste per i professori ordinari e associati.

Art. 15.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziali assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in

conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 16.

(Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio)

1. Le commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 73 e al sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono costituite da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 18.

(Accesso dei ricercatori confermati alla fascia degli associati)

1. I ricercatori confermati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia degli associati. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre membri, di cui due di prima fascia ed uno di seconda. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità risulti negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio, decorsi tre anni dal primo.

Art. 19.

(Accesso degli associati alla fascia degli ordinari)

1. Gli associati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia degli ordinari. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre professori di prima fascia. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità risulti negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio, decorsi tre anni dal primo.

Art. 20.

(Giudizio di conferma nelle fasce dei professori ordinari e associati)

1. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia dei professori associati e nella fascia dei professori ordinari coloro che provengano, rispettivamente, dalla fascia dei ricercatori confermati e dalla fascia dei professori associati.

Art. 21.

(Copertura dei posti vacanti)

1. I consigli di facoltà sono tenuti a ricoprire entro il 30 settembre di ogni anno i posti in organico resisi vacanti.

Art. 22.

(Dottorato di ricerca)

1. Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi nell'amministrazione pubblica.

Art. 23.

(Accesso alle figure e ai ruoli universitari)

1. L'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.

Art. 24.

(Disposizione finale)

1. Restano in vigore le disposizioni di legge non incompatibili con la presente legge, o concernenti materie da essa non espressamente disciplinate.